



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Ai Sigg. Presidenti degli Ordini
territoriali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
contabili**

e, p.c.

**Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della Giustizia
Civile
Via Arenula, 70
00186 Roma**

OGGETTO: LINEE GUIDA in ordine alla seconda elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (art. 68 D.Lgs. n. 139/2005).

Con le presenti linee guida, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha adottato alcune disposizioni interpretative dell'art. 68 del D.Lgs. n. 139/2005, volte a consentire l'ordinato e proficuo svolgimento della procedura relativa alla seconda elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016.

Le procedure elettorali, pertanto, dovranno tener conto dei seguenti aspetti.

1. Determinazione dei seggi.

1. Il Consiglio Nazionale si compone di ventuno consiglieri e la maggioranza degli stessi deve essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A dell'Albo, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti.

2. La determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti è effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale, con riferimento alla data del decreto del Ministro della Giustizia con cui è fissato il giorno per lo svolgimento delle elezioni presso i Consigli territoriali dell'Ordine. Il numero dei seggi è determinato in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di

dottore commercialista, e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.

2. Composizione e deposito delle liste.

1. La composizione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale riservati ai dottori commercialisti è effettuata nel rispetto delle previsioni del comma 4, dell'art. 68 D.Lgs. 139/2005¹. L'anzianità decennale di iscrizione dei candidati deve essere stata integralmente maturata presso Albi di Ordini costituiti nelle Regioni appartenenti alla macroarea che si intende rappresentare. L'articolazione territoriale della lista è garantita anche avuto riguardo al candidato Presidente ed ai componenti supplenti.

2. La composizione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale riservati ai ragionieri commercialisti è effettuata nel rispetto delle previsioni del comma 5, dell'art. 68 D.Lgs. 139/2005². L'articolazione territoriale della lista è garantita anche avuto riguardo al candidato Vicepresidente ed ai componenti supplenti.

3. Le liste devono indicare il nome, la data di nascita e l'indirizzo di ciascun candidato, nonché la data ed il luogo di iscrizione nell'albo, nel rispetto delle previsioni dell'art. 68, comma 13 del D.Lgs. 139/2005 (*all. 1A e all. 1B*)³. Le liste devono riportare in calce la eventuale dichiarazione di collegamento di cui all'art. 68, comma 18, del D.Lgs. 139/2005⁴.

¹ Art. 68, comma 4, D.Lgs. 139/2005:

"Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), quattro regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione."

² Art. 68, comma 5, D.Lgs. 139/2005:

"Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del vicepresidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno due regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), due regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e due regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)."

Art. 68, comma 21, D.Lgs. 139/2005:

"Per la seconda elezione si applicano altresì i commi 4 e 5, intendendosi che le distinte liste riguardano rispettivamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista."

³ Art. 68, comma 13, D.Lgs. 139/2005:

"Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli Albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'Albo, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati delle liste designate, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti."

⁴ Art. 68, comma 18, D.Lgs. 139/2005:

"Per la seconda elezione, una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse."

4. Per il deposito, e la loro successiva ammissione, le liste, contenenti i dati previsti al comma precedente, dovranno pervenire entro e non oltre il 21 gennaio 2013⁵ al Ministero della Giustizia, segreteria del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, e dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di presentazione e di accettazione delle candidature, anche da parte dei tre candidati supplenti, debitamente sottoscritte e recanti in allegato copia di un documento di riconoscimento dei candidati (*all. 2A, all. 2B, all. 3A, all. 3B, all. 4A e all. 4B*).

5. Il candidato Presidente deve essere in possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell'art. 25 del D.Lgs. 139/2005⁶.

6. L'elenco delle liste ammesse sarà pubblicato sul sito Internet del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3. Propaganda elettorale.

La propaganda elettorale si svolgerà con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolgono le operazioni elettorali e nelle sue immediate vicinanze. Essa deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista, con carattere meramente informativo, e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

4. Convocazione dei Consigli territoriali.

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili convoca presso la sede dell'Ordine i Consiglieri per le operazioni di voto del Consiglio Nazionale per il giorno 20 febbraio 2013 dalle ore 17,00 fino al completamento delle operazioni elettorali, che dovranno improrogabilmente concludersi entro le ore 19,00 (*all. 5*).

5. Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Alle ore 17,00 del 20 febbraio 2013 il Presidente del Consiglio dell'Ordine darà inizio alle operazioni elettorali del Consiglio, ricordando che è consentito votare per una sola lista e che non si esprimono preferenze. Le componenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti, ancorché riunite nella stessa sede, esprimono separatamente il loro voto. I componenti il Consiglio dell'Ordine eletti per la componente dottori commercialisti votano per liste di professionisti con il titolo di dottore commercialista e i componenti il Consiglio dell'Ordine eletti per la componente ragionieri commercialisti votano per liste di professionisti con il titolo di ragioniere commercialista.

2. Nell'ambito di ciascuna componente i consiglieri esprimono il proprio voto. Il voto del Consiglio dell'Ordine si considera espresso a favore della lista dei dottori commercialisti e della lista dei ragionieri commercialisti che hanno riportato il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti tra le liste della stessa componente risultate prime, il voto del Consiglio dell'Ordine non è assegnato ad alcuna lista di quella componente.

⁵ Art. 68, comma 7, D.Lgs. 139/2005:

"Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia, che verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. La violazione delle predette disposizioni comporta la esclusione dalla procedura elettorale."

⁶ Art. 25, comma 4, D.Lgs. 139/2005:

"L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale."

3. Al termine delle operazioni di voto sia per i Consiglieri Dottori commercialisti che per i Consiglieri Ragionieri commercialisti, il Presidente accerta le espressioni di voto dell'una e dell'altra componente, avvalendosi della collaborazione del Vicepresidente. I risultati elettorali sono riportati in apposito verbale delle operazioni elettorali. Nel verbale deve essere indicato anche il numero degli iscritti nell'albo tenuto dall'Ordine, alla data del 20 febbraio 2013, distinto fra la componente dottori commercialisti e la componente ragionieri commercialisti⁷ (All. 6). Al verbale sono allegate anche la copia della lista dei dottori commercialisti e della lista dei ragionieri commercialisti che hanno riportato il maggior numero di voti espressi dai consiglieri dell'Ordine.

4. A ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. Il numero degli iscritti in base al quale determinare il numero dei voti attribuibili a ciascun Consiglio dell'Ordine è quello che risulta alla data del 20 febbraio 2013, indicato nel verbale delle operazioni elettorali e nella comunicazione di cui all'art. 68, comma 13, D.Lgs. 139/2005.

5. Al termine delle operazioni elettorali e comunque non oltre il 22 febbraio 2013, il Presidente del Consiglio dell'Ordine cura la trasmissione dei risultati elettorali alla Commissione ministeriale di cui al comma 13 dell'art. 68 del D.Lgs. 139/05 nonché i dati richiesti dalla stessa disposizione normativa, utilizzando a tal fine il modello che sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (all. 7).

⁷ I dati relativi agli iscritti con il titolo di Esperto Contabile non sono comunicati in quanto ininfluenti ai fini delle operazioni elettorali.